



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI CANILI SANITARI DEI DISTRETTI VETERINARI:
VARESE NORD (LOTTO 1) CIG: 8674813A24
COMO (LOTTO 2) CIG: 8674868788**

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO LOTTO 1 - ATS INSUBRIA DISTRETTO VETERINARIO VARESE NORD

- 1.1 Caratteristiche della struttura
- 1.2. Riferimenti normativi
- 1.3. Criteri di mantenimento e cura degli animali
- 1.4. Criteri di gestione degli animali
- 1.5 Orario di apertura

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO LOTTO 2 - ATS INSUBRIA DISTRETTO VETERINARIO COMO

- 2.1 Caratteristiche della struttura
- 2.2. Riferimenti normativi
- 2.3. Criteri di mantenimento e cura degli animali
- 2.4. Criteri di gestione degli animali
- 2.5 Orario di apertura

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 VERIFICA DEL SERVIZIO - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

ART. 6 IMPORTI A BASE DI GARA

ART. 7 SOPRALLUOGO

ART. 8 OBBLIGHI ASSICURATIVI

ART. 9 SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHI DA INTERFERENZA

ART. 10 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 11 PENALITÀ

ART. 12 ORDINI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 16 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO

ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

ART. 19 RECESSO

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 CONTROVERSIE

ART. 22 PRIVACY

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

ALL. A:

DUVRI DISTRETTO VETERINARIO COMO

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO LOTTO 1 - ATS INSUBRIA DISTRETTO VETERINARIO
VARESE NORD

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della gestione e la messa a disposizione a favore dell'ATS Insubria, di una struttura di ricovero (canile sanitario) idonea e autorizzata nel territorio del Distretto Veterinario Varese Nord dell'ATS dell'Insubria.

L'Appaltatore dovrà garantire i servizi di cui al presente articolo per i Comuni di seguito elencati:

1. Agra	29. Castello Cabiaglio	57. Lavena Ponte Tresa
2. Arcisate	30. Castelveccana	58. Laveno Mombello
3. Azzate	31. Castronno	59. Leggiuno
4. Azzio	32. Cazzago Brabbia	60. Lozza
5. Barasso	33. Cittiglio	61. Luino
6. Bardello	34. Clivio	62. Luvinate
7. Bedero Valcuvia	35. Cocquio Trevisago	63. Maccagno con Pino e Veddasca
8. Besano	36. Comerio	64. Malgesso
9. Besozzo	37. Cremenaga	65. Malnate
10. Biandronno	38. Cuasso al Monte	66. Marchirolo
11. Bisuschio	39. Crosio della Valle	67. Marzio
12. Bodio Lomnago	40. Cugliate Fabiasco	68. Masciago primo
13. Brebbia	41. Cunardo	69. Mesenzana
14. Bregano	42. Curiglia con Monte Viasco	70. Montegrino Valtravaglia
15. Brenta	43. Cuveglio	71. Monvalle
16. Brezzo di Bedero	44. Cuvio	72. Orino
17. Brinzio	45. Dumenza	73. Porto Ceresio
18. Brissago Valtravaglia	46. Daverio	74. Porto Valtravaglia
19. Brusimpiano	47. Duno	75. Rancio Valcuvia
20. Brunello	48. Ferrera	76. Saltrio
21. Buguggiate	49. Galliate Lombardo	77. Sangiano
22. Cadegliano Viconago	50. Gavirate	78. Tronzano lago maggiore
23. Cantello	51. Gazzada Schianno	79. Valganna
24. Caravate	52. Gemonio	80. Varese
25. Caronno Varesino	53. Germignaga	81. Viggìu'

26. Casalzuigno	54. Grantola	
27. Casciago	55. Inarzo	
28. Cassano Valcuvia	56. Induno Olona	

1.1 Caratteristiche della struttura

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della ATS una struttura adibita a canile sanitario, provvista di tutti i requisiti previsti dalla Normativa e delle necessarie autorizzazioni che possa ospitare **in box individuali e gabbie individuali almeno n. 11 cani e n. 5 gatti.**

Il canile sanitario, di cui al comma precedente, deve possedere continuamente e per tutta la durata del servizio tutti i requisiti indicati dall'articolo 14 del Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII della L.R. n. X 33/2009.

Nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, siano emanate nuove disposizioni aggiuntive o modificative di quanto indicato al comma precedente, l'Appaltatore è obbligato a adeguare ad esse il canile sanitario, entro il termine fissato dalla disposizione stessa o, nel caso in cui essa non indichi un termine, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

1.2. Riferimenti normativi

L'Appaltatore del servizio è obbligato a ricevere presso il canile sanitario di cui al presente articolo, tutti i cani e gatti, come previsto dall'art. 13 comma 2 del Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII Capo II della Legge Regionale n 33/2009.

La competente articolazione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ATS sovrintende alla gestione del canile sanitario, anche se si tratta di struttura privata convenzionata, garantendo l'assolvimento continuativo di tutte le prestazioni dell'appaltatore, in particolare:

- a) La manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature
- b) L'approvvigionamento dei beni e dei servizi in convenzione
- c) Le modalità di gestione del personale operante all'interno della struttura
- d) La gestione degli utenti con riferimento ad accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza
- e) Il governo quotidiano degli animali, con particolare riferimento all'alimentazione, alla pulizia dei box
- f) Il mantenimento in condizioni di massima igiene e pulizia dei locali annessi al canile
- g) La disinfezione, la disinfestazione e derattizzazione
- h) La raccolta e lo smaltimento delle spoglie dei cani deceduti all'interno della struttura. Le spese di smaltimento sono a carico dell'ATS
- i) L'osservanza delle disposizioni contenute nel manuale di autocontrollo proprio della struttura sanitaria, che descrive le attività gestionali
- j) La attuazione delle norme/misure di prevenzione e contenimento del rischio Covid

1.3. Criteri di mantenimento e cura degli animali

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione della ATS una struttura adibita a canile sanitario, provvista dei requisiti previsti dalla Normativa e delle necessarie autorizzazioni, provvista di n. 12 box, di cui n. 01 di isolamento e che possa ospitare almeno n. 11 cani e n. 5 gatti in gabbie individuali;

Gli animali di norma, saranno custoditi e mantenuti nel canile per il periodo di osservazione sanitaria della durata di 10 giorni o per il periodo necessario alla diagnosi e terapia di cani e gatti recuperati perché gravemente malati o feriti. Trascorso tale termine, gli animali saranno trasferiti a cura e spese del Comune competente nel canile rifugio dallo stesso identificato e preventivamente segnalato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario. Le spese di trasferimento degli animali sono a carico dei Comuni.

L'Appaltatore dovrà garantire la gestione della struttura canile sanitario, adottando tutte le tecniche di cura e mantenimento dei cani e dei gatti previste dalle norme vigenti e suggerite dalla prassi più moderna, al fine di garantire un soggiorno il più possibile confortevole agli animali.

Dovrà essere prevista la pulizia giornaliera e la disinfezione periodica della struttura, di cui al presente articolo, nonché interventi di derattizzazione adeguati e periodici.

L'Appaltatore provvederà quotidianamente all'alimentazione dei cani e gatti ospiti del canile, utilizzando mangime di qualità ed in quantità adeguate alla tipologia ed all'età degli animali.

Quando, a causa di particolari situazioni dovute a patologie o altre comprovate necessità (quali ad esempio le intolleranze o la degenza in condizione post operatoria), fosse necessario adottare una diversa e particolare alimentazione per gli animali, il Direttore Sanitario del canile ne farà motivata proposta all'appaltatore per gli adempimenti di competenza, acquisto e somministrazione di alimento particolare.

L'Appaltatore provvederà, inoltre, alla somministrazione quotidiana di acqua in quantità adeguate, con particolare attenzione al ricambio della stessa, verificando che gli animali abbiano facile accesso all'acqua di abbeveraggio ed al cibo.

1.4. Criteri di gestione degli animali

Gli animali devono essere gestiti nel completo rispetto del loro benessere.

I ricoveri degli animali ed i locali annessi, dovranno essere mantenuti in condizioni di massima igiene e pulizia.

L'Appaltatore, nella figura del Direttore Sanitario, si adeguerà sempre alle direttive del Servizio Veterinario dell'ATS, e offrirà la massima collaborazione in tutte le operazioni in cui esso per Legge interviene.

In caso di decesso la custodia dell'animale deceduto e lo smaltimento presso idoneo impianto autorizzato dovranno essere effettuati sotto il diretto controllo della ATS, le spese di smaltimento sono a carico dell'ATS.

L'Appaltatore deve altresì garantire l'accettazione e la restituzione dei cani e gatti ai proprietari negli orari prestabiliti, compilando l'apposita modulistica fornita da ATS Insubria e provvedendo agli aspetti amministrativi relativi al riscatto dell'animale.

Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e del numero degli utenti.

Fatte salve le obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, con le modalità indicate nel disciplinare, è lasciata alla ATS la predisposizione del modello organizzativo che si intende attuare.

1.5 Orario di apertura

L'Appaltatore osserva un orario di apertura stabilito dall'ATS dell'Insubria come a seguito indicato:

orario di apertura minimo del canile sanitario per consegna cani da parte dell'accalappiacani o di forze dell'ordine e privati

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 18 periodo invernale (ora solare)

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19 periodo estivo (ora legale)

Orario minimo di apertura al pubblico del canile sanitario per restituzione cani al proprietario

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle 14 alle 16 (ora solare)

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle 14 alle 17 (ora legale)

L'Appaltante potrà apportare eventuali modifiche agli orari di apertura minima di cui sopra previo accordo con ATS.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a fornire all'ATS dell'Insubria una pronta reperibilità telefonica attiva tutti i giorni, anche festivi.

ART. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

LOTTO 2 ATS INSUBRIA DISTRETTO VETERINARIO COMO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della gestione del canile sanitario dell'ATS Insubria, nella provincia di Como, sito in via Stazzi 3 a Como (CO).

L'Appaltatore dovrà garantire i servizi di cui al presente capitolato per i Comuni di competenza di seguito elencati

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a fornire all'ATS dell'Insubria, una pronta reperibilità telefonica attiva tutti i giorni, anche festivi.

Comuni di competenza:

Albavilla	Dizzasco	Pognana Lario
Albese con Cassano	Domaso	Ponna
Alserio	Dongo	Ponte Lambro
Albiolo	Dosso del Liro	Porlezza
Alzate Brianza	Erba	Proserpio
Anzano del Parco	Eupilio	Pusiano
Appiano Gentile	Faggeto Lario	Ramponio Verna
Argegno	Faloppio	Rezzago
Arosio	Fenegrò	Rodero
Asso	Figino Serenza	Ronago
Barni	Fino Mornasco	Rovellasca
Bellagio	Garzeno	Rovello Porro
Bene Lario	Gera Lario	Sala Comacina
Beregazzo con Figliaro	Grandate	San Bartolomeo Val Cavargna
Binago	Grandola e Uniti	San Fedele Intelvi
Bizzarone	Gravellona ed uniti	San Fermo della Battaglia
Blessagno	Griante	San Nazzaro Val Cavargna
Blevio	Guanzate	San Siro
Bregnano	Inverigo	Senna Comasco
Brenna	Laglio	Schignano

Brienno	Laino	Solbiate Comasco
Brunate	Lambrugo	Sorico
Bulgarograsso	Lanzo d'Intelvi	Sormano
Cabiate	Lasnigo	Stazzona
Cadorago	Lezzeno	Tavernerio
Caglio	Limido Comasco	Torno
Cagno	Lipomo	Tremezzina
Campione d'Italia	Livo	Trezzone
Cantù	Locate Varesino	Turate
Canzo	Lomazzo	Uggiate Trevano
Capiago Intimiano	Longone al Segrino	Valbrona
Carate Urio	Luisago	Valmorea
Carbonate	Lurago d'Erba	Veleso
Carimate	Lurago Marinone	Val Rezzo
Carlazzo	Lurate Caccivio	Val Solda
Carugo	Magreglio	Veniano
Casasco d'Intelvi	Mariano Comense	Vercana
Caslino d'Erba	Maslianico	Vertemate con Minoprio
Casinate con Bernate	Menaggio	Villa Guardia
Cassina Rizzardi	Merone	Zelbio
Castelmarte	Moltrasio	
Castelnuovo Bozzente	Montano Lucino	
Castiglione d'Intelvi	Montemezzo	
Cavallasca	Montorfano	
Cavargna	Monguzzo	
Cerano d'Intelvi	Mozzate	
Ceremate	Musso	
Cernobbio	Nesso	
Cirimido	Novedrate	
Claino con Osteno	Olgiate Comasco	
Colonno	Oltrona S. Mamette	
Colverde	Orsenigo	
Como	Peglio	
Corrido	Pellio Intelvi	
Cremia	Pianello del Lario	
Cucciago	Pigra	
Cusino	Plesio	

L'elenco dei Comuni indicati potrebbe subire delle variazioni dovute a riorganizzazione a livello regionale dell'Ats a seguito dell'entrata in vigore di modifiche alla legge regionale n.15/2015 di riordino del sistema sanitario regionale. In questo caso, tali nuovi comuni si intenderanno ricompresi nell'elenco a far data dall'entrata in vigore della nuova legge.

2.1 Caratteristiche della struttura

L'ATS mette a disposizione dell'appaltatore la struttura canile sanitario, con sede a Como via Stazzi 3, di proprietà del Comune di Como e concessa a questa ATS in comodato d'uso gratuito, provvista di tutti i requisiti previsti dalla Normativa e delle necessarie autorizzazioni.

La struttura dispone di:

- n. 31 box individuali;
- n. 03 box di isolamento/infermeria;
- n. 10 gabbie per il ricovero di gatti;
- un ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature;
- un deposito per mangimi e zona preparazione pasti;
- uno spogliatoio e un servizio igienico;
- un freezer per carcasse;

2.2 Riferimenti normativi

L'appaltatore del servizio è obbligato a ricevere presso il canile sanitario di cui al presente articolo, tutti i cani e gatti, come previsto dall'art. 13 comma 2 del Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII Capo II della Legge Regionale n. X 33/2009 e smi.

La competente articolazione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ATS sovrintende alla gestione del canile sanitario, con particolare riferimento a:

- a) Manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature;
- b) Approvvigionamento dei beni e dei servizi in convenzione;
- c) Modalità di gestione del personale operante all'interno della struttura;
- d) Gestione degli utenti con riferimento ad accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza;
- e) Governo quotidiano degli animali, con particolare riferimento all'alimentazione, alla pulizia dei box ecc.;
- f) Mantenimento in condizioni di massima igiene e pulizia dei locali annessi elencati al precedente punto 2.1 "caratteristiche della struttura";
- g) Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- h) Osservanza delle disposizioni, contenute nel manuale di autocontrollo, proprio della struttura sanitaria, che descrive le attività gestionali;
- i) La raccolta e lo smaltimento delle spoglie dei cani deceduti all'interno della struttura. Le spese di smaltimento sono a carico dell'ATS;
- l) La attuazione delle norme/misure di prevenzione e contenimento del rischio Covid

2.3 Criteri di mantenimento e cura degli animali

L'ATS mette a disposizione dell'appaltatore una struttura adibita a canile sanitario (la struttura canile sanitario in cui opererà l'appaltatore risulta provvista dei requisiti previsti dalla Normativa) per ospitare un numero massimo di n. 31 cani e n. 20 gatti.

Per ogni cattura di randagi e/o raccolta di feriti e comunque, per ogni cane e/o gatto ricoverato presso il canile sanitario, dovrà essere compilata in duplice copia la scheda di ingresso, su modello appositamente predisposto dalla competente Unità Operativa del Dipartimento di Prevenzione Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (di cui una copia da trasmettere entro le 24 ore successive alla cattura o al recupero al Distretto Veterinario competente per territorio e l'altra da conservare presso la struttura con il foglio delle presenze giornaliera redatto dalla UOS Randagismo).

Gli animali di norma, saranno custoditi e mantenuti nel canile per il periodo di osservazione sanitaria della durata di 10 giorni o per il periodo necessario alla diagnosi e terapia di cani e gatti recuperati perché gravemente malati o feriti. Trascorso tale termine gli animali saranno trasferiti a cura del Comune competente nel canile rifugio dallo stesso identificato e preventivamente segnalato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario. Le spese di trasferimento degli animali sono a carico dei Comuni.

L'appaltatore dovrà garantire la gestione della struttura canile sanitario adottando tutte le tecniche di cura e mantenimento dei cani e gatti previste dalle Norme vigenti e suggerite dalla prassi più moderna, al fine di garantire un soggiorno il più possibile confortevole agli animali. Dovrà essere prevista la pulizia giornaliera e la disinfezione periodica della struttura di cui al punto 5 del presente capitolato, nonché interventi di derattizzazione adeguati e periodici.

L'Appaltatore provvederà quotidianamente all'alimentazione dei cani e gatti ospiti del canile, utilizzando mangime di qualità ed in quantità adeguate alla tipologia ed all'età degli animali. L'appaltatore dovrà fornire personale di supporto per il contenimento degli animali nella eventuale necessità di visite cliniche, interventi sanitari, applicazione di microchip ecc. Quando, a causa di particolari situazioni dovute a patologie o altre comprovate necessità (quali ad es. le intolleranze o la degenza in condizione post operatoria), fosse necessario adottare una diversa e particolare alimentazione per gli animali, il Direttore Sanitario del canile ne farà motivata proposta all'appaltatore per gli adempimenti di competenza, acquisto e somministrazione di alimento particolare. L'appaltatore provvederà, inoltre, alla somministrazione quotidiana di acqua in quantità adeguata, con particolare attenzione al ricambio della stessa, verificando che gli animali abbiano facile accesso all'acqua di abbeveraggio ed al cibo.

2.4 Criteri di gestione degli animali

Gli animali devono essere gestiti nel completo rispetto del loro benessere.

I ricoveri ed i locali annessi elencati al punto 2.1 "caratteristiche della struttura" dovranno essere mantenuti in condizioni di massima igiene e pulizia.

L'appaltatore, si adeguerà sempre alle direttive del Servizio Veterinario dell'ATS e offrirà la massima collaborazione in tutte le operazioni in cui esso per Legge interviene.

In caso di decesso la custodia dell'animale deceduto e lo smaltimento presso idoneo impianto autorizzato dovranno essere effettuati sotto il diretto controllo della ATS. Le spese magazzinaggio e di smaltimento sono a carico della ATS, così come la gestione sanitaria del canile comprende la fornitura di farmaci.

L'appaltatore gestore deve garantire la accettazione e la restituzione dei cani ai proprietari negli orari prestabiliti.

Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e del numero degli utenti.

Fatte salve le obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, con le modalità indicate nel disciplinare, è lasciata all'ATS la predisposizione del modello organizzativo che si intende attuare.

2.5 Orario di apertura

L'appaltatore osserva un orario di apertura stabilito dall'ATS dell'Insubria come a seguito indicato:

Orario di apertura minimo del canile sanitario per consegna cani da parte dell'accalappiacani o di forze dell'ordine e privati

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18 periodo invernale (ora solare)

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 19 periodo estivo (ora legale)

Orario minimo di apertura al pubblico del canile sanitario per restituzione cani al proprietario

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle 14 alle 16 (ora solare)

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle 14 alle 17 (ora legale)

L'Appaltante potrà apportare eventuali modifiche agli orari di apertura minima di cui sopra previo accordo con ATS.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a fornire all'ATS dell'Insubria una pronta reperibilità telefonica attiva tutti i giorni, anche festivi.

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del Servizio consiste nello svolgimento di quel complesso di attività che assolvano in maniera efficace ed efficiente alle funzioni ed ai compiti attribuiti alla ATS Insubria – Dipartimento di Prevenzione Veterinario – dalla Normativa vigente in particolar modo dall'art.

107 comma 2, lett. g) della L.R. 33/2009: " *Al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale spettano il ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sui cani ricoverati e sui gatti che vivono in stato di libertà, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria, ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria*".

Il canile sanitario è, quindi, una struttura destinata al ricovero temporaneo di cani e gatti per cui sussiste l'obbligo giuridico, di cura e custodia da parte dell'ATS, in particolare:

- Cani morsicatori, cani vaganti catturati, cani rinvenuti o consegnati dal rinvenitore direttamente o tramite la Forza Pubblica;
- Cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati;
- Gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà e catturati nell'ambito dei piani di sterilizzazione attivati dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario;
- Altri animali rinvenuti senza proprietario, ai fini della profilassi antirabbica e compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura;
- la raccolta e lo smaltimento delle spoglie dei cani deceduti all'interno della struttura.

Alla competente articolazione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dell'ATS compete, quindi, il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'art. 86 del D.P.R. 320/1954 o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie. Al Dipartimento di Prevenzione Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competono inoltre, anche attraverso l'utilizzo della struttura canile sanitario, gli interventi di pronto soccorso, atti alla stabilizzazione di cani e gatti che vivono in stato di libertà, ritrovati feriti o gravemente malati.

ART. 4

VERIFICA DEL SERVIZIO - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ATS nominerà, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 testo vigente, un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell'esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

In caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui all'art. 11 del presente C.S.A.

ART. 5

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata pari a 36 mesi con decorrenza prevista dal 1° maggio 2021.

Sarà tuttavia facoltà dell'ATS dare inizio al servizio anche in data successiva a quella sopraindicata, in relazione alla durata della procedura di gara.

Al momento della cessazione del contratto, sia che essa abbia luogo secondo il termine contrattualmente fissato sia che intervenga anticipatamente, il direttore dell'esecuzione dà corso agli accertamenti di regolare esecuzione delle prestazioni e alla verifica del corretto mantenimento dello stato dei luoghi da parte dell'appaltatore, redigendo apposito verbale.

Qualora al momento della scadenza del contratto non sia stato possibile, per l'ATS, stipulare un nuovo contratto di appalto, l'ATS si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di espletamento delle nuove procedure concorsuali e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

ART. 6

IMPORTI A BASE D'ASTA

L'importo a base di gara è pari a € 159.084,00 IVA esclusa (compresi gli oneri da interferenza - DUVRI non soggetti a ribasso) ed è così suddiviso per ciascun lotto:

- **base d'asta lotto 1 Distretto Veterinario Varese Nord** **€ 64.686,00** **(non determinati costi da interferenza);**
- **base d'asta lotto 2 Distretto Veterinario di Como:** **€ 94.248,00** (Per tale lotto sono previsti ulteriori € 150,00 (oltre IVA), a titolo di costi per la sicurezza da interferenza, per un importo complessivo stimato di € 94.398,00 (oltre IVA).

Corrispettivo economico lotto 1

Il corrispettivo del lotto 1 si compone di due voci.

Voce 1:

Il corrispettivo mensile per la messa a disposizione di n. 12 box di ricovero per cani, di cui n. 01 box di isolamento (come previsto da Normativa) e di n. 05 gabbie individuali di ricovero per gatti posto a base d'asta è di € 400,00/mese oltre IVA, **pari a complessivi € 14.400,00, oltre IVA, per il triennio.**

Voce 2:

Il corrispettivo giornaliero omnicomprensivo per il mantenimento, ricovero e custodia di ciascun animale posto a base d'asta, è di € 4,49 al giorno per cane e di € 3,49 per gatto, oltre IVA come per Legge.

Il costo annuale al netto d'IVA per tale voce del presente CSA è di € 16.762,00, oltre IVA, pari a complessivi **€ 50.286,00, oltre Iva per il triennio.** Tale importo è stato determinato sulla base del dato storico di presenze e rapportato al costo indicato quale base d'asta.

Di seguito è indicato il numero di prestazioni previsto per l'appalto:

- prestazioni per cane, giorni di ricovero in canile sanitario n 3.500 all'anno;
- prestazioni per gatto, giorni di ricovero in canile sanitario n 300 all'anno.

Per il lotto n. 1 non sono stati determinati costi da interferenza e il DUVRI dovrà essere predisposto dall'appaltatore prima dell'avvio del servizio.

La base d'asta complessiva, relativa al lotto 1, ammonta, pertanto, ad € 64.686,00.

Le prestazioni del ricovero di tutti i cani/gatti presso il canile sanitario, dovranno essere fatturate direttamente ad ATS Insubria.

Corrispettivo economico lotto 2

Il corrispettivo giornaliero omnicomprensivo per il mantenimento, ricovero e custodia di ciascun animale posto a base d'asta, è di € 4,20 al giorno per cane e di € 3,15 per gatto, oltre IVA come per Legge.

Il costo annuale al netto di IVA per il servizio è di € **31.416,00**, pari a **€ 94.248,00 (Iva esclusa) per il triennio, oltre € 150,00 (Iva esclusa) per i costi per la sicurezza dovuti all'interferenza, per un complessivo pari a € 94.398,00 (Iva esclusa).**

Tale importo è stato determinato sulla base del dato storico di presenze e rapportato al costo indicato quale base d'asta.

Di seguito è indicato il numero di prestazioni previsto per l'appalto:

- prestazioni per cane, giorni di ricovero in canile sanitario n 6280 all'anno
- prestazioni per gatto, giorni di ricovero in canile sanitario n 1.600 all'anno.

Le prestazioni del ricovero di tutti i cani/gatti presso il canile sanitario, dovranno essere fatturate direttamente ad ATS Insubria.

È, altresì, facoltà dell'ATS provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, senza che dall'aggiudicatario del lotto possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell'ATS di risolvere il contratto, di incamerare la cauzione definitiva e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.

ART. 7 SOPRALLUOGO

Gli operatori economici concorrenti, potranno, a loro discrezione, preventivamente, effettuare un'accurata visita della struttura relativa al distretto veterinario di Como.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento da concordare con almeno 5 giorni di preavviso con il dr. Abrate Luciano (tel. 031 370301 mail abratel@ats-insubria.it).

In ogni caso, il sopralluogo deve essere richiesto non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza delle offerte e svolgersi non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza delle offerte.

ART. 8 OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore del lotto dovrà essere adeguatamente assicurato per responsabilità civile rischi diversi contro i danni a cose o persone che venissero arrecati dalla stesso e dal proprio personale nell'espletamento delle attività previste dal presente capitolato, con il limite massimale di almeno € 1.500.000,00 (un milione e mezzo) unico sia per danni a persone che a cose per sinistro.

Ai sensi del presente articolo sono da considerarsi soggetti terzi sia l'ATS sia i dipendenti ed i collaboratori della medesima.

Una copia di tale polizza dovrà essere inviata alla ATS, prima della sottoscrizione del contratto.

ART. 9

SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHI DA INTERFERENZA

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, sono stati riscontrati rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e di conseguenza è stato redatto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" con conseguente quantificazione dei costi per la sicurezza (limitatamente al lotto 2). Il documento denominato DUVRI viene allegato al presente C.S.A quale parte integrante.

In relazione al presente appalto, limitatamente al lotto 2, sussistono costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività quantificati in complessivi € 150,00 (IVA esclusa).

L'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'aggiudicatario del lotto deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell'aggiudicatario del lotto.

L'ATS in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'aggiudicatario, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'ATS procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d'appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all'atto di presentazione dell'offerta.

ART. 10

OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore del lotto deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'Appaltatore si impegna, altresì, senza eccezione alcuna, a:

- garantire l'adempimento di tutte gli obblighi di cui al presente CSA;
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative alla documentazione esaminata per lo svolgimento delle attività, di cui al presente CSA, con l'adozione di precisi accorgimenti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003;
- impiegare personale, adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un elevato livello di professionalità;
- retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
 - Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Ditta aggiudicataria) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;

- garantire che il personale addetto all'appalto sia adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze delle ATS di assoluta fiducia e provata riservatezza e sostituito anche in periodi di ferie, ponti infrasettimanali e malattia;
- provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008);
- assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri, nei confronti delle ATS o di terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio;
- sostituire canne e delle lance quando divengono inservibili;
- garantire l'attuazione delle norme/misure di prevenzione e contenimento del rischio Covid

Le prestazioni oggetto del presente CSA dovranno essere realizzate con personale qualificato o di comprovata esperienza, ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale dedicato all'appalto è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 11 PENALITÀ

Per la caratteristica delle prestazioni, le attività oggetto del presente Capitolato non potranno essere sospese. Pertanto l'aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione dell'appalto anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.

Nei casi in cui l'aggiudicatario non esegua, anche parzialmente, le prestazioni così come previste dal contratto ovvero vi dia corso con ritardo o comunque oltre il termine stabilito, l'ATS procederà, anche separatamente e anche senza darne preventiva comunicazione, all'acquisto diretto del servizio, presso altro operatore economico, così da assicurare la continuità di prestazioni essenziali.

Le eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o le inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, comporteranno, a seconda della gravità dell'inadempimento, l'applicazione di una penale per un importo variabile da € 50,00 ad € 500,00 per ogni ritardo/inadempimento a insindacabile giudizio delle ATS, previa contestazione via pec e valutazione delle giustificazioni prodotte, eventualmente, dall'appaltatore, entro 5 giorni dalla citata contestazione.

Le suddette penali saranno scontate mediante decurtazione dal corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.

Qualora la mancata e/o ritardata esecuzione totale o parziale del contratto e/o la non corrispondenza dello stesso alle esigenze aziendali si sia verificata più di tre volte per anno, anche non consecutive, l'ATS ha la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che l'aggiudicatario del lotto possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

ART. 12 ORDINI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Gli ordini di acquisto saranno effettuati dall'ATS esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini d'Acquisto (NSO) ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e successive modificazioni in materia di ordini elettronici. Si segnala che sul portale della Ragioneria Generale dello Stato sono disponibili le Regole tecniche di funzionamento di NSO nonché i riferimenti normativi e altre informazioni utili: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente CSA, saranno oggetto di fatturazione da parte del soggetto aggiudicatario del lotto.

Con cadenza mensile l'aggiudicatario invierà esclusivamente **fattura elettronica**, debitamente corredata dai giustificativi degli interventi effettuati.

L'impresa emetterà fatture in modalità elettronica intestata come di seguito specificato:

Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Sede legale: Via Ottorino Rossi, 9 – 21100 VARESE

Codice IPA: AT SIN

Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF

Nome dell'ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 03510140126

Partita IVA: 03510140126

L'impresa dovrà trasmettere le fatture mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

La fattura dovrà necessariamente riportare anche il CIG ed il CUP, quest'ultimo ove presente.

Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento della fattura saranno concordate tra l'ATS dell'Insubria e l'Impresa.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore fosse debitore.

L'ATS dell'Insubria non procede comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell'erogazione dei servizi/prestazioni/forniture.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto svolta dal competente Direttore dell'esecuzione del contratto; tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il suddetto termine di pagamento verrà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta soluzione della causa di sospensione.

ART. 13

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010, si informa che, a pena di nullità del contratto, l'aggiudicatario si dovrà impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

Pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire sui conti correnti dedicati anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 14

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica (invio a mezzo posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale).

Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, imposta di registro, cc.) per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Prima della stipulazione del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, su richiesta dell'ATS:

- la documentazione riportante i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. - nonché le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
- deposito cauzionale definitivo, da costituirsi con le modalità precisate nell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- l'elenco nominativo del personale adibito al servizio ed il nominativo del "responsabile";
- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8;
- altra eventuale documentazione richiesta.

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore della ATS, del 10% dell'importo contrattuale o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

L'ATS si riserva la facoltà di esonerare l'Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e alle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell'affidamento.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

È facoltà dell'ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS.

ART. 16 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'ATS, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili all'ATS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'ATS cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra l'ATS e il Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all'ATS gli estremi del conto corrente dedicato.

ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, c. 1, D. Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 1, lett. d) del medesimo decreto.

ART. 18

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

La successione all'esecutore del contratto, per causa di morte o ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, di un altro operatore economico è ammissibile nei limiti in cui detto nuovo operatore soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché detta successione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzata ad eludere l'applicazione del d. lgs. 50/2016.

Tale successione, configurando una modifica del contratto, richiede comunque l'autorizzazione del RUP ai sensi dell'art. 106 d. lgs. 20/2016.

ART. 19 RECESSO

ATS Insubria ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni da comunicarsi all'appaltatore mediante pec. Tale facoltà non è concessa all'appaltatore.

ATS Insubria si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- giusta causa;
- necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze;
- altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- mutamenti nella normativa riguardante il servizio oggetto del presente appalto;
- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a livello nazionale (Consip) o regionale (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto;
- pubblicazione, da parte dell'ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione;
- internalizzazione del servizio oggetto d'appalto.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tema di risoluzione del contratto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Oltre a quanto previsto dal predetto articolo, l'ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- fornitura di prodotti non conformi;
- inosservanza delle norme di legge e di regolamento applicabili all'appalto in oggetto;
- violazione di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all' All. A1 alla L.R. n. 27 dicembre 2006, n. 30", fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo;
- violazione del codice etico dell'ex Asl della Provincia di Varese e della Provincia di Como, fatto salvo il pieno diritto dell'ATS Insubria di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità;
- violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di Comportamento dell'ATS;
- accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- violazione delle norme in materia retributiva e contributiva;
- almeno tre contestazioni nell'anno formalizzate con applicazioni di penali;
- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010;
- mancata sostituzione del personale utilizzato per l'esecuzione dell'appalto, a seguito di specifica richiesta dell'ATS

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ATS come previsto ai capitoli precedenti.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l'attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo.

Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio ad altro operatore.

Inoltre l'Appaltatore non può ritardare o sospendere lo svolgimento dell'esecuzione del contratto con sua decisione, unilaterale, in nessun caso. Il ritardo o la sospensione dell'esecuzione per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del medesimo appaltatore qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'ATS a mezzo di comunicazioni di posta elettronica certificata o in alternativa di raccomandata R.R., non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 21 CONTROVERSIE

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente individuando a tal fine il foro del capoluogo dove ha sede legale l'ATS dell'Insubria.

ART. 22 PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'ATS dell'Insubria in qualità di Titolare del trattamento informa il concorrente che i dati personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all'espletamento della gara.

La domanda di partecipazione alla procedura e/o la presentazione dell'offerta equivale al conferimento dei dati ed al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti nell'informativa (allegata al presente documento).

L'eventuale diniego espresso del consenso potrebbe impedire l'ammissione del concorrente alla gara.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e Capo III del Reg. UE n. 679/2016 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

In sede di stipulazione del contratto il Titolare del trattamento dei dati provvede a nominare l'aggiudicatario "Responsabile esterno del trattamento dei dati" per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali. I compiti specifici impartiti dal Titolare al "Responsabile esterno del trattamento" sono tutti riportati nella nota informativa allegata al presente documento.

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti e al Codice Civile.

Il presente capitolato si compone di n. 23 articoli redatti su n. 18 fogli.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

L'Impresa offerente

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate ed accettate le clausole previste dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente capitolato.

Data _____

L'impresa offerente

N.B.: il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione Amministrativa).